



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

FEDERICO II

Via S. Pansini, 5 NAPOLI

## **REGOLAMENTO**

### **PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO**

**Approvato con deliberazione n. 290 del 16 giugno 2014**

## INDICE

Art.1	
Premesse	pag. 3
Art.2	
Oggetto	pag. 4
Art. 3	
Finalità	pag. 4
Art. 4	
Controllo di regolarità amministrativa e contabile	pag. 4
Art. 5	
Controllo di Gestione	pag. 5
Art. 6	
Valutazione e controllo strategico	pag. 5
Art. 7	
Valutazione del personale	pag. 5
Art. 8	
Sistema dei controlli interni	pag. 6
Art. 9	
Norme finali	pag. 7
Art. 10	
Norme di rinvio	pag. 7
Art. 11	
Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 7

## **ART. 1**

### **Premesse**

La disciplina di cui al presente regolamento, di rilevante complessità, è espressione di un percorso normativo che, nel rispetto dei principi costituzionali in tema di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ha definito gli strumenti tesi a garantire la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità della stessa, nonché la definizione di sistemi di pianificazione e di controllo.

Nell'ambito del quadro normativo di riferimento, il D.Lgs. 286 del 30/6/99 ha fornito disposizioni in tema di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dell'attività svolta dalle pubbliche amministrazioni, operando una completa revisione del sistema dei controlli interni. Successivamente, il D.L.vo 165/01 ha disciplinato l'attività delle amministrazioni pubbliche, i rapporti tra direzione politica e dirigenza e lo stato giuridico del personale pubblico. Importanti modifiche sono avvenute per effetto del D.Lgs. n. 150 del 27/10/09 sulla disciplina del governo e dei sistemi di controllo nelle amministrazioni pubbliche, presentando un contesto organico diverso da quello originario che vede, tuttavia, rafforzato il confronto dialettico tra direzione politica e dirigenza, finalizzato alla trasformazione – specificazione delle politiche pubbliche complessivamente intese in singoli obiettivi gestionali da definire analiticamente in tutte le scansioni esecutive.

In tale contesto, occorre menzionare anche il D. Lgs. n. 118 del 23/6/11, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.....”*, che disciplina l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale, al fine della realizzazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (di seguito anche PAC) da parte delle Aziende Sanitarie. Altresì, costituiscono importanti riferimenti normativi i Decreti n. 60 del 04.08.2011 e n. 135 del 10.12.2012 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania aventi ad oggetto, rispettivamente, l'implementazione dei corretti procedimenti contabili e gestionali, sia a livello aziendale che regionale e l'approvazione dell'atto di indirizzo per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende sanitarie della Regione Campania.

## **ART. 2**

### **Oggetto**

Il presente Regolamento, nella salvaguardia dell'autonomia aziendale e nell'ambito delle attività di indirizzo politico-amministrativo della stessa, di pianificazione strategica e di programmazione, disciplina l'organizzazione, la metodologia, gli strumenti e le procedure di controllo interno idonee a garantire l'affidabilità e la funzionalità dei sistemi di controllo interno, fondamentali strumenti di governo aziendale.

## **ART. 3**

### **Finalità**

Il presente Regolamento, attraverso l'applicazione di norme attuative ed integrative della disciplina generale sulle procedure relative ai controlli interni e l'implementazione dei processi amministrativi e contabili, ha la finalità di definire l'insieme di strumenti gestionali ed operativi e le procedure atti a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (*controllo di regolarità amministrativa e contabile*), nonché di verificare, attraverso adeguati strumenti di misurazione e monitoraggio, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (*controllo di gestione*). Altresì, tale strumento tende a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (*valutazione e controllo strategico*) e di valutazione delle prestazioni del personale (*valutazione del personale*). Tali forme di controllo interno sono gestite in modo integrato al fine di garantire gli obiettivi di cui sopra.

## **ART. 4**

### **Controllo di regolarità amministrativa e contabile**

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi.

Ad esso provvede il collegio sindacale ex art.3-ter del D.Lgs.229/99, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, nell'ambito

delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

## **ART. 5**

### **Controllo di Gestione**

Il controllo di gestione provvede alla verifica dell'efficacia (obiettivi/risultati) e dell'efficienza (risorse/risultati) e dell'economicità dell'azione economico gestionale ed amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. Esso permette di valutare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione aziendale, mediante l'analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.

Ai fini di cui sopra è assicurata la tenuta della contabilità analitica e la metodica budgetaria, nel rispetto delle indicazioni regionali.

Tale strumento supporta il sistema di valutazione dei dirigenti; altresì, ha la funzione di sostenere i responsabili di struttura nelle loro attività gestionali.

## **ART. 6**

### **Valutazione e controllo strategico**

La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti è affidata alla Direzione aziendale con il supporto del Collegio di Direzione e del Controllo di Gestione. Lo staff aiuta la direzione ad interpretare la coerenza tra le scelte strategiche effettuate ed i risultati della gestione operativa, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati ed alla rispondenza rispetto ai bisogni degli utenti. Le strutture e i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata al Direttore Generale, con apposite relazioni sulle risultanze delle analisi effettuate.

## **ART. 7**

### **Valutazione del personale**

La valutazione del personale è affidata, in prima istanza, ai dirigenti stessi ed in seconda istanza all'Organismo Indipendente di Valutazione ed ai Collegi Tecnici.

L'azienda valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti di lavoro, le prestazioni ed i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative in coerenza con l'incarico di posizione ricoperto e le potenzialità individuali dei singoli dirigenti. L'Azienda utilizza il sistema della formazione e dell'aggiornamento professionale quale metodo permanente e strumento essenziale per lo sviluppo della professionalità degli operatori, attraverso il costante adeguamento delle competenze, per la realizzazione delle finalità istituzionali e per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato.

## **Art. 8**

### **Sistema dei controlli interni**

Il sistema dei controlli interni costituisce, quindi, strumento di attuazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

Tale sistema incentiva la cultura di un controllo diffuso, basato sul principio del lavorare in qualità e improntato all'autocontrollo degli atti, dei documenti e delle attività svolte dai singoli centri di responsabilità (D.L.vo 150/09), svolgendo anche la funzione di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190).

In tal senso, il citato Decreto n. 60 del 04.08.2011 del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, adotta i modelli di processi amministrativi e contabili che definiscono il supporto alle attività aziendali e mappano le attività relative ai seguenti cicli:

1. Ciclo attivo;
2. Ciclo passivo;
3. Ciclo magazzino;
4. Ciclo cespiti;
5. Ciclo personale;
6. Ciclo planning, budget e reporting.

Nell'ambito delle attività dell'Azienda, ogni singola fase di tali processi amministrativi e contabili, viene definita e dettagliata, nella mappatura dei cicli, allegata al presente e parte integrante dello stesso e così composta:

- Ciclo attivo:
  - Ciclo attivo
  - Ciclo attivo-Intramoenia;
- Ciclo passivo:
  - Ciclo passivo–Modello A-Gestione Fornitori;
  - Ciclo passivo–Modello B- Gestione Acquisti;
  - Ciclo passivo–Modello C- Gestione Acquisti So.Re.Sa.;
- Ciclo Magazzino;
- Ciclo cespiti;
- Ciclo personale;
- Ciclo planning, budget e reporting;

## **ART. 9**

### **Norme finali**

E' fatto obbligo ai Direttori di Dipartimento e ai Direttori delle U.O.C. aziendali di vigilare, nelle strutture di propria competenza, sulla corretta applicazione dei processi amministrativo-contabili definiti nelle mappature di cui all'articolo 8, nonché di segnalare ogni eventuale variazione dovuta a successivi interventi normativi e/o a revisioni organizzative che coinvolgono i percorsi descritti.

## **ART. 10**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative se ed in quanto applicabili in materia.

## **ART. 11**

### **Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore entro 10 giorni dalla data del provvedimento di approvazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le precedenti norme regolamentari in materia.